



TRIBUNALE DI PESCARA

I Giudici dell'esecuzione, d'intesa con il Presidente del Tribunale, all'esito degli incontri tenuti tra i giudici del settore civile e con i consigli degli ordini degli avvocati e dei commercialisti ed esperti contabili il 22.2.2010 ed il 23.2.2010;

-----Visto l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili nelle espropriazioni forzate per il triennio 2009-2011 formato dal Presidente del Tribunale in data 7/10/2009 e successivamente trasmesso a questo ufficio;

-----rilevato che nel suddetto elenco risultano inseriti 369 professionisti (di cui 18 notai, 160 avvocati e 191 commercialisti), numero che appare notevolmente superiore a quello dei procedimenti esecutivi in cui annualmente si perviene alla delega delle operazioni di vendita (circa 170 tenendo presente la media annuale delle deleghe complessivamente conferite dal 1999 ad oggi e considerata la diminuzione delle pendenze) e che è, pertanto, incompatibile con una distribuzione degli incarichi secondo criteri di mera rotazione;

-----considerato che -come rilevato nel su richiamato provvedimento presidenziale- la rotazione nella distribuzione degli incarichi deve conciliarsi, per espressa previsione dell'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., con le esigenze dell'amministrazione della giustizia, le quali -tenuto anche conto della estensione della delega *ex art. 591 bis* c.p.c. alle complesse attività ivi previste- richiedono l'adozione di criteri di scelta dei delegati incentrati, oltre che su un'effettiva e specifica esperienza già maturata nel settore delle vendite, sull'esistenza di un'organizzazione del lavoro professionale idonea a garantire il corretto e

puntuale compimento di tutti gli adempimenti richiesti dall'incarico, nel rispetto dell'art. 111 Cost.;

-----rilevato che il suddetto provvedimento presidenziale rimette ai giudici addetti al settore delle esecuzioni individuali e concorsuali la individuazione di predeterminati criteri di selezione dei professionisti, cui conferire le deleghe nel rispetto della previsione di cui all'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c. e quindi senza danno per la amministrazione della giustizia;

-----considerato che la maggior parte dei professionisti inseriti nell'elenco ha dichiarato di avere pregresse esperienze nello svolgimento di procedure esecutive individuali e concorsuali e che pertanto tale criterio non appare da solo idoneo a garantire una selezione funzionale al perseguimento delle esigenze sopra indicate, tenuto altresì conto che l'espletamento delle attività rimesse al delegato richiede esperienze specifiche, relative alla liquidazione patrimoniale;

-----ritenuto pertanto che deve darsi prevalenza, oltre che a tale ultima specifica tipologia di esperienza pregressa, all'inserimento del professionista in una stabile organizzazione interprofessionale che consenta di avvalersi nell'espletamento dell'incarico di rapporti di consulenza e collaborazione interna, ai fini della compiuta, corretta ed efficace risoluzione delle varie problematiche -sia di carattere materiale ed organizzativo, sia di carattere tecnico sotto i profili giuridico e contabile- che inevitabilmente sono connesse ai contenuti della delega di cui all'art. 591 bis c.p.c. e della custodia di cui all'art. 559 comma 4 c.p.c.;

----considerato che, per quanto concerne i notai, l'adeguatezza degli stessi sia sotto il profilo dell'esperienza, che sotto il profilo dell'organizzazione, può considerarsi insita

nella funzione professionale svolta, come si desume altresì dall'art. 179 ter comma 1 d.a. c.p.c., il quale esenta i notai dalla allegazione delle schede informative richieste invece agli altri professionisti;

-----rilevato che, infine, avendo questo ufficio predisposto un sistema di gestione delle procedure che si avvale di ausili informatici, il conferimento di deleghe e di incarichi di custodia non può prescindere dalla preventiva acquisizione dell'impegno di tutti i professionisti (ivi compresi i notai) ad utilizzare detti ausili informatici secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio;

-----ritenuto di dovere determinare e rendere noti ai professionisti inseriti nell'elenco i criteri dettagliati ai quali questi giudici si atterranno, a decorrere dall'anno 2010, nel conferimento delle deleghe di cui all'art. 591 bis c.p.c. e dei connessi incarichi di custodia,

-----ritenuto, infine, di dover introdurre i nuovi criteri selettivi con gradualità, secondo i suggerimenti dei rappresentanti dei Consigli degli ordini Interessati, attuando per il 2010 una distribuzione degli incarichi senza tener conto - in questa prima fase - delle preferenze previste per gli "*studi professionali associati o di società professionali*" (gruppo di seguito denominato A); aspetto che avrà attuazione dal gennaio 2011, dopo aver verificato i risultati ottenuti con i nuovi criteri

CIO' PREMESSO

Vengono indicati i seguenti criteri:

1) i professionisti di cui all'elenco verranno suddivisi in quattro gruppi (denominati A, con il differimento sopra richiamato quanto agli "*studi professionali associati o di società professionali*" , B, C e D);

2) condizione imprescindibile per l'inserimento in uno dei gruppi è il deposito in cancelleria di apposita dichiarazione di impegno ad utilizzare gli ausili informatici di gestione delle procedure secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio;

3) il gruppo **A** sarà formato dai notai e, a partire dal gennaio 2011 e all'esito delle opportune verifiche, dai professionisti facenti parte di studi professionali associati o di società professionali comprendenti almeno un avvocato ed un commercialista con specifiche e documentate esperienze nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali;

4) il gruppo **B** sarà formato dai professionisti che, pur in assenza di associazione professionale, costituiscano una stabile ed effettiva organizzazione comune specificamente dedicata all'espletamento da parte di ciascuno di essi delle attività connesse alla delega *ex art. 591 bis c.p.c.* e alla custodia *ex artt. 559 comma 4 e 560 c.p.c.* e che abbia le seguenti caratteristiche minime:

a) comprenda almeno un avvocato ed un commercialista con specifiche e documentate esperienze nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali;

b) disponga di un unico centro di riferimento per le comunicazioni con qualsiasi mezzo da parte della cancelleria e per i rapporti con le parti e in genere con l'utenza esterna;

5) il gruppo **C** sarà formato dai professionisti che, pur in assenza di una organizzazione strutturale comune, garantiscano una reciproca collaborazione interprofessionale ai fini dell'espletamento delle attività connesse alla delega *ex art. 591 bis c.p.c.* e alla custodia *ex artt. 559 comma 4 e 560 c.p.c.*, la quale comprenda almeno un avvocato ed un

commercialista con specifiche e documentate esperienze nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali;

6) il gruppo **D** sarà formato dai restanti professionisti inseriti nell'elenco;

7) le modalità di formazione dei gruppi sopra indicati sono specificate nell'allegato A;

8) le deleghe verranno conferite ai singoli professionisti inseriti nell'elenco predisposto dal Presidente secondo la seguente sequenza, nei limiti del numero complessivo degli incarichi da conferire in ciascun anno solare e con ripetizione della sequenza in ciascun anno solare successivo:

I) nell'ambito del gruppo **A** verrà conferito anzitutto un incarico a ciascun notaio secondo l'ordine alfabetico crescente del cognome; quindi, a partire da gennaio 2011, un incarico a ciascuno dei professionisti inseriti nel gruppo A, individuato scorrendo a rotazione l'ordine cronologico della data di costituzione della associazione o società professionale e l'ordine alfabetico crescente del cognome dei professionisti che ne fanno parte; II) esaurito il numero dei professionisti del gruppo A, si procederà nello stesso ordine al conferimento di un ulteriore incarico a ciascuno di essi;

III) si passerà, quindi, al gruppo **B**, nell'ambito del quale verrà conferito un incarico a ciascuno dei professionisti ivi inseriti, individuato scorrendo a rotazione l'ordine cronologico della data di deposito in cancelleria della richiesta di inserimento nel gruppo della singola organizzazione interprofessionale e l'ordine alfabetico crescente del cognome dei professionisti che ne fanno parte; IV) esaurito il numero dei professionisti del gruppo B, si procederà nello stesso ordine al conferimento di un ulteriore incarico a ciascuno di essi;

V) si passerà, quindi, al gruppo C, nell'ambito del quale verrà conferito un incarico a ciascuno dei professionisti ivi inseriti, individuato scorrendo a rotazione l'ordine cronologico della data di deposito della richiesta di inserimento nel gruppo della singola collaborazione interprofessionale e l'ordine alfabetico crescente del cognome dei professionisti che ne fanno parte;

VI) esaurito il numero dei professionisti del gruppo C, si passerà al gruppo D, nell'ambito del quale verrà conferito un incarico a ciascun professionista secondo l'ordine di anzianità della data di iscrizione nell'albo professionale di appartenenza;

9) non verranno considerati come conferiti i soli incarichi non espletati neanche parzialmente per ragioni indipendenti dal professionista delegato;

10) nei casi in cui l'incarico abbia ad oggetto quote indivise di diritti immobiliari e si addivenga a giudizio divisionale, l'eventuale vendita nell'ambito di quest'ultimo sarà affidata allo stesso professionista delegato nell'ambito della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 788 comma 4 c.p.c.;

11) si precisa altresì che nella nomina dei difensori in caso di azioni giudiziarie necessarie per la liberazione e per l'amministrazione degli immobili pignorati, autorizzate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 comma 5 c.p.c., si terrà conto delle figure professionali inserite nella associazione, società o organizzazione interprofessionale della quale faccia parte il custode, al fine di assicurare la completezza di informazione e di conoscenza dei fatti rilevanti. Nella liquidazione dei relativi compensi verranno tendenzialmente applicati i minimi tariffari.

ALLEGATO A

GRUPPO A

Notai: vengono inseriti senza necessità di alcun adempimento ulteriore.

Associazioni professionali o società tra professionisti: verranno inseriti, a far data dal gennaio 2011, a seguito di apposta richiesta, nella quale devono essere specificati:

- gli estremi dell'atto di costituzione,
- la sede della associazione o società,
- le generalità di tutti i professionisti che ne fanno parte iscritti nell'elenco formato dal Presidente del Tribunale in data 7/10/2009, con indicazione per ciascuno di essi delle specifiche e documentate esperienze nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali;
- le generalità del professionista designato per la cura dei rapporti con la cancelleria, con le parti e in genere con l'utenza esterna;

Alla richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i professionisti di cui sopra, di impegno ad utilizzare gli ausili informatici di gestione delle procedure secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio.

La cancelleria provvederà ad apporre sulla richiesta la data di presentazione e a sottoporla ai giudici addetti all'ufficio ai fini del visto.

GRUPPO B

Organizzazioni comuni: vengono inserite a seguito di apposita richiesta, sottoscritta da tutti i professionisti che ne fanno parte, nella quale devono essere specificati:

- l'impegno dei professionisti a collaborare ai fini dell'espletamento da parte di ciascuno di essi delle attività connesse alla delega *ex art. 591 bis c.p.c.* e alla custodia *ex artt. 559 comma 4 e 560 c.p.c.*;
- le strutture destinate all'espletamento in comune delle suddette attività;
- le generalità di tutti i professionisti firmatari iscritti nell'elenco formato dal Presidente del Tribunale in data 7/10/2009, con indicazione per ciascuno di essi delle specifiche e documentate esperienze nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali;
- le generalità ed i recapiti (indirizzo, telefono anche cellulare, telefax, indirizzo e-mail) del professionista designato per la cura dei rapporti con la cancelleria, con le parti e in genere con l'utenza esterna, con espressa autorizzazione alla diffusione dei recapiti medesimi anche in relazione ad incarichi conferiti ad altri professionisti facenti parte dell'organizzazione comune.

Alla richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i professionisti di cui sopra, di impegno ad utilizzare gli ausili informatici di gestione delle procedure secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio.

La cancelleria provvederà ad apporre sulla richiesta la data di presentazione e a sottoporla ai giudici addetti all'ufficio ai fini del visto.

GRUPPO C

Collaborazioni interprofessionali non strutturate: vengono inserite a seguito di apposita richiesta, sottoscritta da tutti i professionisti che ne fanno parte, nella quale devono essere specificati:

- l'impegno dei professionisti a collaborare reciprocamente ai fini dell'espletamento delle attività connesse alla delega *ex art. 591 bis c.p.c.* e alla custodia *ex artt. 559 comma 4 e 560 c.p.c.*;
- le generalità ed i recapiti (indirizzo, telefono anche cellulare, telefax, indirizzo e-mail) di tutti i professionisti firmatari iscritti nell'elenco formato dal Presidente del Tribunale in data 7/10/2009, con indicazione per ciascuno di essi delle specifiche e documentate esperienze nell'attività di liquidazione di cespiti patrimoniali nelle procedure esecutive individuali o concorsuali;
- le generalità del professionista designato quale referente unico comune per la cura dei rapporti con la cancelleria.

Alla richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i professionisti di cui sopra, di impegno ad utilizzare gli ausili informatici di gestione delle procedure secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio.

La cancelleria provvederà ad apporre sulla richiesta la data di presentazione e a sottoporla ai giudici addetti all'ufficio ai fini del visto.

GRUPPO D

Professionisti singoli: vengono inseriti a seguito di apposita richiesta sottoscritta, nella quale devono essere specificati la data di iscrizione nell'albo professionale di appartenenza ed i recapiti (indirizzo, telefono anche cellulare, telefax, indirizzo e-mail) del professionista. Alla richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i professionisti di cui sopra, di impegno ad utilizzare gli ausili informatici di gestione delle procedure secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio.

La cancelleria provvederà ad apporre sulla richiesta la data di presentazione e a sottoporla ai giudici addetti all'ufficio ai fini del visto.

**LE DOMANDE, CONTENENTI LE NOTIZIE E LE DICHIARAZIONI
D'IMPEGNO RICHIESTE POTRANNO ESSERE DEPOSITATE TRA IL 1 ED IL**

30.6.2010 così da consentire di rendere attuabile il nuovo sistema alla ripresa dell'attività post feriale.


Il presente provvedimento sarà trasmesso ai Consigli degli Ordini interessati per le forme di pubblicità che riterranno di adottare al fine di diffonderlo in modo capillare tra gli iscritti.

La cancelleria è incaricata di dare ampia diffusione a questa determinazione mediante affissione nelle aule di udienza delle esecuzioni forzate e nei locali della cancelleria stessa, oltre che con ogni altro mezzo di divulgazione.

Pescara li 6.5.2010


Il Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe CASSANO



I giudici delle esecuzioni

Dott.ssa Anna FORTIERI



Dott. Francesco FILOCAMO



Dott. A. ZACCAGNINI

